REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 253/2026

nel giudizio di pensione iscritto al n. **69757** del registro di segreteria, promosso ad istanza della signora **C. A. M.**, nata OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Rizzo (c.f. RZZFNN65H19F158A) e Andrea Vadalà (c.f. VDLNDR77H23F158D) ed elettivamente domiciliata presso i loro domicilio digitali, di seguito indicati: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it per l'avv. Rizzo e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it per l'avv. Vadalà

contro

1) l'**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y; pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), e Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V;pec:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)

eFrancescoVelardi(c.f.VLRFNC72E20L112A)pec.avv.francesco.velardi

@postacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax: 091982871);

2) L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, in persona della Direttrice Generale e legale rappresentante *pro tempore*, dottoressa Maria Grazia Furnari, con sede in Palermo (cap: 90127), nella Via del Vespro, 129 (C.F e P.I. 05841790826), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Carini (C.F.: CRNFNC76R59G273V), Dirigente Avvocato della medesima AOUP, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo (fax n. 091/65555109; PEC: francescamaria.carini@mypec.eu);

3) L'**Università degli Studi di Palermo** in persona del Rettore e rappresentante legale *pro tempore*, prof. Massimo Midiri (c.f. MDRMSM62C30G273M) domiciliato per la carica presso i locali del Rettorato siti in Palermo Piazza Marina 61 Palazzo Chiaromonte - Steri, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato (c.f. DCTPLA75M13G273L) e Francesca Paola Di Gregoli (c.f. DGRFNC72P51G273W) dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti indirizzi pec: paolo.ducato@cert.unipa.it - francescapaola.digregoli@cert.unipa.it- ovvero al seguente numero di fax 09123860544:

Uditi all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora

Michela Montalbano, i difensori delle parti, come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. La parte ricorrente ha istaurato il presente giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire un trattamento pensionistico "*calibrato sulla corretta retribuzione del dirigente amministrativo I livello ex art. 31 del dPR n. 761/79 ed il pagamento delle relative differenze pensionistiche a decorrere dal 01.10.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, adeguando per il futuro la misura della pensione*".

L'istante, a tal fine, riferiva di essere stata dipendente dell'Università degli Studi di Palermo e di aver prestato servizio presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo fino al 1° ottobre 2020, data del suo collocamento in quiescenza.

La parte proseguiva esponendo di aver adito il giudice del lavoro per essere equiparata, sotto l'aspetto retributivo, al superiore profilo di dirigente amministrativo del settore sanitario di I livello, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n.761/79, precisando che la controversia era stata definita dalla Corte d'Appello, Sez. lavoro, con la sentenza n. 1119/2022, di accoglimento della pretesa dei lavoratori, senza determinazione dell'importo dovuto, successivamente quantificato in euro 125.590,81 dal Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, con la sentenza n.4240/2023 (pronunciata nel contesto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1667 emesso dal Tribunale di Palermo in data 16 dicembre 2020).

Secondo quanto illustrato nel ricorso, dopo che l'A.O.U. aveva dato esecuzione alla suddetta sentenza con la delibera n. 229 del 29 febbraio 2024 (pagando poi l'importo dovuto nel marzo 2024), l'interessata, in data 19 febbraio 2024, aveva diffidato le amministrazioni odierne resistenti affinché provvedessero, ciascuna per le proprie competenze, agli adempimenti necessari alla corretta riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, in conformità al ricalcolo della retribuzione riconosciuta spettante dal giudice del lavoro (trasmissione certificazione di retribuzione aggiornata, PL1, PL2, PA04, scheda ultimo miglio e ogni altro atto comunque denominato).

La ricorrente, inoltre, riferiva di aver proposto un ricorso amministrativo inoltrandolo telematicamente all'I.N.P.S. (prot. n. 2565874 del 15.04.2024), lamentando il mancato adeguamento della pensione all'equiparazione a dirigente amministrativo e di non aver ricevuto alcun riscontro, con conseguente necessità di introdurre il presente giudizio.

1.1. Svolte queste premesse, la ricorrente illustrava le proprie ragioni, soffermandosi sul disposto del richiamato art. 31 del d.P.R. n. 761/79 e sulla pensionabilità della indennità ivi prevista, sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126/1981 e riconosciuta anche dalla giurisprudenza contabile, oltre che dalle note operative dell'INPS n. 18 del 4 aprile 2005 e n. 3 del 2 febbraio 2009.

Sulla scorta di tali argomentazioni, in base alla prospettazione difensiva, l'INPS avrebbe errato ad assumere come riferimento per il

calcolo della propria pensione, per tutte e tre le quote, lo stipendio relativo alla categoria DS, di importo pari ad euro 35.679,58, senza poi adeguarlo alla posizione economica di livello dirigenziale, riconosciuta dal giudice del lavoro, corrispondente ad euro 45.258,28.

1.2. Infine, la parte formulava le seguenti conclusioni, chiedendo di:

"*accogliere il ricorso e, per l'effetto:*

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sul trattamento economico ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, nella misura annua pari ad € 40.000,00 oltre 13° mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5 nonché attraverso l'aggiornamento degli atti amministrativi (scheda ultimo miglio, mod. 51 etc.) da parte del datore di lavoro.

2) Per l'effetto condannare l'INPS resistente alla corresponsione della pensione come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante sulla retribuzione ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79 del dirigente amministrativo I livello del ruolo sanitario, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.

3) Ordinare e/o condannare l'Università degli Studi di Palermo e l'AOU P. "Giaccone" di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., all'elaborazione e la produzione in giudizio della certificazione della posizione economica della ricorrente, della scheda cd "ultimo miglio", Mod.

51, od ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente amministrativo ex art. 31 dPR n. 761/79.

4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'accoglimento della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica ex art. 13 della L. n. 1338/1962, o a qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata al punto 1 delle conclusioni calibrata sull'intero trattamento fondamentale del dirigente amministrativo del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche delle differenze dovute e debende dal ricorrente dal collocamento in quiescenza al dì del diritto, e pari agli stessi arretrati e differenze mensili indicate al superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

5) Ove occorra, disporre C.T.U. contabile per l'accertamento del corretto trattamento pensionistico, calibrato sulla corretta retribuzione percepita ex art. 31 del d.P.R. n. 761/7 quale dirigente amministrativo del ruolo sanitario sulla base delle sentenze n. 1119/2022 e n. 4240/2023, e la quantificazione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto."

2. L'Università degli Studi di Palermo si costituiva in data 2 luglio 2025, precisando che la ricorrente, pur dipendendo giuridicamente dall'Università, era stata "utilizzata" *ex* art. 8, comma 5, del D.lgs.

n.517/99 dall'A.O.U.P. di Palermo "Paolo Giaccone", cui era legata da un rapporto di servizio di tipo esclusivo.

Per meglio chiarire l'assetto retributivo sul quale era intervenuto il giudice del lavoro, l'Ateneo specificava che l'indennità di cui all'art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 761/79 era finanziata esclusivamente con fondi regionali ed erogata dall'Azienda Ospedaliera, come risultava dai protocolli d'intesa succedutisi nel tempo.

La resistente, quindi, illustrava il meccanismo derivante dall'applicazione dei suddetti protocolli e del menzionato art. 31, il quale prevedeva, prima di tutto, il versamento delle somme necessarie al pagamento delle indennità, da parte della Regione, direttamente nelle casse dell'Azienda; le successive incombenze gravanti sull'Azienda consistevano nella regolarizzazione dello *status* giuridico dei lavoratori e nel pagamento delle indennità perequative; l'Università, infine, si sarebbe limitata a garantire il versamento del trattamento economico tabellare spettante al dipendente assegnato in servizio presso l'Azienda.

Passando al caso di specie, l'Ateneo evidenziava di aver ricevuto le diffide proposta dai dipendenti vittoriosi davanti al giudice del lavoro e di aver quindi sollecitato l'Azienda Ospedaliera, da ultimo con la nota prot. 12388 del 27 gennaio 2025, alla trasmissione degli aggiornamenti stipendiali relativi all'indennità di cui all'art. 31 della legge n.761/79, richiesti al fine di elaborare i dati dell'ultimo miglio e di comunicarli all'INPS, aggiungendo che una volta ottenuto un riscontro, aveva richiesto con la nota prot. 26048 del 17 febbraio 2025

integrazioni e specificazioni dei dati già inviati, poi fornite dall'Azienda con nota prot. n. 27332 del 19 febbraio 2025.

L'amministrazione precisava ancora di aver comunicato all'INPS ed all'interessata, con nota prot. 49343 del 25 marzo 2025, che i dati dell'ultimo miglio, utili, fra l'altro, ai fini della riliquidazione della pensione, erano stati inseriti su *passweb*.

La resistente chiariva ulteriormente la composizione dello stipendio quantificato in esito ad un complesso calcolo in misura pari ad euro 42.978,93, puntualizzando che la quota relativa al differenziale *ex* art. 31 ammontava ad euro 17.303,16.

2.2. Ciò posto, la convenuta osservava che tale liquidazione - che le competeva solo per lo stipendio tabellare universitario - era comunque corretta e pienamente soddisfattiva delle richieste avanzate dalla ricorrente, anche con riferimento ai calcoli effettuati dal Policlinico in merito all'indennità equiparativa, opponendosi all'espletamento di approfondimenti istruttori e alla nomina di un C.T.U.

2.3. Tanto premesso, l'Università chiedeva di:

"- Dichiarare cessata la materia del contendere all'esito spontanea ed intervenuta comunicazione delle riliquidazioni del trattamento pensionistico dell'interessato effettuate dalla convenuta Università sulla base dei dati comunicati dall'AOUP;

- Dichiarare esente da ogni responsabilità l'Amministrazione universitaria oggi convenuta che risulta avere pienamente adempiuto a quanto di competenza"

3. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo si costituiva il 3 luglio 2025, e dopo aver sintetizzato i passaggi attraverso i quali si era snodata la controversia giuslavoristica, riferiva di aver disposto con deliberazione n. 229 del 29 febbraio 2024, la liquidazione e il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 125.590,81 a titolo di differenze retributive e di euro 8.871,97 a titolo di interessi legali calcolati dal 1 luglio 2020, data di pubblicazione della sentenza n. 1718/2020, con la quale il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, aveva accertato il diritto rivendicato dalla dipendente senza però quantificarlo (la quantificazione era poi intervenuta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo) e di aver provveduto al pagamento con il cedolino stipendiale di marzo 2024.

3.1 Il Policlinico, inoltre, puntualizzava che con la stessa delibera, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, si era assunto l'onere complessivo della contribuzione previdenziale dovuta in relazione alle somme riconosciute spettanti, inclusa la parte normalmente a carico del dipendente.

Infine, la Azienza rappresentava che – una volta ricevuta la diffida - aveva accertato che le differenze in contestazione erano state denunciate "*con la DMA trasmessa in data 06/03/2024 periodo di denuncia gennaio 2024 Numero Identificativo 84221801 e in data 06/06/2024 periodo di denuncia Marzo 2024 Numero Identificativo 86120379 per un totale imponibile contributivo di Euro 127.927,56*".

3.2. Tutto ciò premesso, il Policlinico deduceva di aver correttamente

adempiuto alla statuizione del giudice del lavoro che aveva modificato retroattivamente la posizione della ricorrente, accogliendone solo parzialmente le pretese, ed escludeva di poter essere gravata del pagamento degli interessi sui ratei pensionistici; in conclusione chiedeva "*la compensazione delle spese di lite a proprio favore, posto che, essendo consapevole dell'obbligatorietà del computo delle prefate somme ai fini contributivi e previdenziali*" aveva "*adempiuto tempestivamente ... provvedendo ai conteggi e ai pagamenti di propria competenza*".

4. L'INPS si costituiva in data 7 luglio 2025, ricostruendo preliminarmente la cronologia dei passaggi in cui si era articolata la vicenda: la sentenza riguardante il riconoscimento dell'equiparazione con il profilo dirigenziale nell'ambito del rapporto di lavoro era intervenuta nel 2022; il Policlinico aveva disposto la corresponsione delle differenze retributive con la determina n. 229 del 29 febbraio 2024; la posizione previdenziale era stata aggiornata con i dati del c.d. "ultimo miglio" il 28 febbraio 2025; l'INPS aveva effettuato la conseguente liquidazione il 2 luglio 2025.

L'amministrazione previdenziale, quindi, osservava che la domanda amministrativa che precedeva il ricorso risaliva al 19 febbraio 2024, cioè ad una data antecedente all'aggiornamento della relativa posizione, con conseguente asserita inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 153, lett. b) c.g.c, in considerazione dell'inattualità della pretesa all'epoca della proposizione dell'istanza.

La convenuta, inoltre, rilevava che i calcoli di controparte non

tenevano conto delle modalità di valorizzazione del differenziale retributivo e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 1092/73, seppur indicate nella stessa giurisprudenza richiamata nel ricorso, opponendo anche che, alla data dell'istaurazione del giudizio, non erano stati resi noti i dati dell'ultimo miglio, con conseguente impossibilità di proporre un'effettiva critica della liquidazione contestata, non surrogabile per mezzo di una C.T.U.

Ancora, l'INPS sottolineava di aver adottato il provvedimento di riliquidazione tempestivamente, vale a dire nei termini previsti nella deliberazione Inps n. 111 del 2020 e, in particolare, della allegata tabella A, in base alla quale la ricostituzione delle pensioni deve essere definita entro 85 giorni dalla data di ricezione della domanda completa (ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successiva) nel caso di specie coincidente con l'invio dei dati dell'ultimo miglio da parte dell'Università.

L'ente previdenziale, infine, negava che fossero dovuti interessi e rivalutazione sui ratei pregressi, in quanto gli accessori sarebbe già stati percepiti sui differenziali retributivi; eventualmente, ove fossero ritenuti spettanti, avrebbero dovuto decorrere dalla sentenza che aveva riconosciuto il più favorevole inquadramento ed essere, comunque, posti a carico delle amministrazioni datoriali, nei confronti delle quali proponeva domanda riconvenzionale trasversale per essere manlevato nel caso di condanna al pagamento agli interessi legali.

4.1. L'INPS, infine, formulava le seguenti conclusioni, chiedendo di:

"Ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti di Inps per mancanza della domanda di riliquidazione;

- Ritenere e dichiarare che il trattamento pensionistico in godimento dell'odierno ricorrente è stato correttamente riliquidato da Inps nei termini di legge;

- Ritenere e dichiarare che la domanda di pagamento degli interessi legali sugli arretrati della riliquidazione pensionistica, sia infondata nei termini formulati da parte ricorrente, e comunque, in ogni caso, che non possa essere accolta nei confronti di Inps che ha riliquidato nei termini di legge, ma che debba essere sopportata dalle Amministrazioni datoriali, anche in via di manleva.

- Con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio alla luce della mancanza di diffida, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda".

5. All'udienza del 17 luglio 2025, udite le parti come da verbale, il G.U. - preso atto della concorde richiesta delle parti di rinviare la trattazione della causa in data successiva alla corresponsione degli arretrati pensionistici - onerava l'Inps di fornire un analitico prospetto dei sottesi conteggi, concedendo alle altre parti termini per replicare.

6. In data 8 gennaio 2026, la parte ricorrente, depositava note autorizzate in cui - rilevata l'inottemperanza dell'amministrazione previdenziale in merito alla richiesta istruttoria - riferiva di aver ricevuto gli arretrati dovuti con mensilità del mese di settembre 2025, ad eccezione degli interessi legali e rivalutazione, che l'ente era pure tenuto a versare nei limiti di legge, secondo quanto riconosciuto dalla

giurisprudenza di questa Sezione in analoghe fattispecie.

7. In data 9 gennaio 2026 anche il Policlinico presentava una memoria difensiva, opponendosi alla richiesta dell'INPS di essere garantito dal pagamento di arretrati e rivalutazione.

8. All'udienza del 29 gennaio 2026, i difensori delle parti ribadivano le rispettive richieste e difese; in particolare, l'avvocato Vadalà rilevava che l'INPS non aveva fornito il prospetto analitico necessario per poter accertare il carattere satisfattivo delle somme erogate a titolo di arretrati, anche ai fini di una possibile, parziale, declaratoria di cessazione della materia del contendere, in riferimento alla sorte capitale.

9. In esito all'udienza il G.U. - constatata l'inottemperanza dell'INPS alla richiesta istruttoria dettata al verbale dell'udienza del 17 luglio 2025 - adottava l'ordinanza 30/2026, con la quale onerava l'ente previdenziale della trasmissione di una dettagliata relazione riguardante le modalità e i criteri di liquidazione degli arretrati già pagati.

10. Inottemperante l'INPS, la ricorrente interveniva con note di replica del 26 giugno 2026 chiedendo di: "*1) dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alla sorte capitale; 2) condannare l'INPS al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto e sino al soddisfo, ovvero settembre 2025*".

11. All'udienza del 14 ottobre 2026, l'avvocato Imbesi, per la ricorrente, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per la sorte capitale e che fosse pronunciata la

condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione e delle spese di giudizio; l'avvocato Cassina chiedeva un rinvio al fine di ottenere precise indicazioni dal reparto competente e, comunque, insisteva per la compensazione delle spese; gli avvocati Carini, per il Policlinico, e Di Gregoli, per l'università, ribadivano le precedenti difese e si associavano alla richiesta di compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa della ricorrente alla riliquidazione della propria pensione mediante la valorizzazione delle differenze retributive che le sono state riconosciute spettanti ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 dalla Corte di Appello Palermo con la sentenza n. 1119/2022, nella misura specificata dal Tribunale di Palermo n. 4240/2023.

2. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione proposta dall'INPS di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b) del c.g.c., sollevata in relazione all'anticipo della domanda amministrativa avanzata nei propri riguardi rispetto alla definizione, non ancora intervenuta, dei segmenti procedimentali a carico delle amministrazioni datoriali.

Al riguardo si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento maturato nella giurisprudenza di questa Sezione, la quale, in più occasioni, ha affermato che, nei procedimenti complessi, coinvolgenti una pluralità di interlocutori, quale quello in oggetto, è sufficiente un'unica istanza, rivolta a tutti gli enti interessati, tenuti, ciascuno per

la propria competenza, nel rispetto dei pertinenti requisiti e dei termini previsti, a cooperare per il raggiungimento dell'esito complessivo (*cfr. ex pluribus*, le decisioni nn. 280/2025, 292/2025 e 293/2025 e 330/2025).

Il presupposto di ammissibilità previsto dalla disposizione richiamata, dunque, in base all'applicazione di tali principi, deve essere considerato sussistente, conseguendone l'infondatezza dell'eccezione delibata.

3. Nel merito, la domanda di riliquidazione della pensione con applicazione delle richiamate sentenze giuslavoristiche, passate in giudicato, e quella rivolta al versamento della sorte capitale relativa ai maggiori ratei pregressi, ha trovato pieno soddisfacimento, come riconosciuto dall'istante nelle note autorizzate da ultimo trasmesse.

A tale riguardo, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione parziale del giudizio.

4. Resta da dirimere il punto riguardante gli interessi e la rivalutazione pretesi dalla parte attrice e non e non ancora corrisposti.

4.1. Nella memoria di costituzione, l'ente previdenziale convenuto ha sostenuto che detti accessori erano già stati erogati in relazione alle differenze retributive, obiettando che, in ogni caso, non avrebbero dovuto essere calcolati decorrere dal pensionamento della ricorrente ma dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto all'equiparazione stabilita dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979.

Il quadro normativo e la consolidata giurisprudenza contabile impongono di disattendere entrambe le prospettazioni prospettate dalla ricorrente.

Ciò in quanto la liquidazione di interessi e rivalutazione a decorrere dal giorno della maturazione del diritto deriva *ex se* dalla pronuncia di condanna al pagamento di somme per crediti pensionistici, ai sensi dell'art. 167, co. 3, c.g.c. e dell'art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., che - in continuità con l'art. 10 co. 2 della L. 205/2000 - ricalca la disciplina dettata dall'art. 429, co. 3 c.p.c. (cfr. le sentenze di questa Sezione, già menzionate, nn. 280/2025, 292/2025 e 293/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).

4.2. Al riguardo occorre precisare che la questione dell'importo degli interessi e rivalutazione potrà essere affrontata in occasione dell'attuazione della presente sentenza, che ne stabilisce la spettanza, o, eventualmente, in sede di ottemperanza.

5. Alla luce di quanto esposto, quindi, l'INPS deve essere condannato al pagamento degli interessi relativi all'importo differenziale già erogato nella misura legale e della rivalutazione di cui ai menzionati artt. 167, co. 3, c.g.c. e 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al suo pagamento

6. L'INPS aveva chiesto, per il caso, poi concretizzato, di condanna al pagamento degli accessori di legge, di essere manlevato del corrispondente onere ponendolo a carico delle amministrazioni danneggiate.

Tale richiesta appare sussumibile entro lo schema domanda

riconvenzionale traversale di cui all'art. 159 del c.g.c., con irrilevanza del mancato rispetto dei termini e requisiti previsti art. 418 c.p.c., dal momento che le altre convenute non si sono sottratte al contraddittorio.

Ciononostante, non è possibile valutare nel merito la fondatezza della pretesa in questione, dato che la stessa, in considerazione del suo *petitum*, è estranea al perimetro riservato alla giurisdizione contabile e che, di conseguenza, deve essere dichiarata inammissibile (si rinvia, anche sotto tale profilo, alle citate sentenze di questa Sezione nn. 280/2025, 292/2025 e 293/2025).

7. In conclusione, si riconosce il diritto di parte ricorrente al pagamento ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria sulle differenze dei ratei arretrati già pagate mentre la richiesta dell'INPS di essere manlevato del relativo onere deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al G.O. (*cfr*. la sentenza n. 15747/2029 delle Sez. Unite della Cassazione).

8. Per il resto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando così assorbita ogni altra questione.

9. Si liquidano le spese in favore della parte ricorrente e a carico dell'INPS in complessivi in complessivi euro 1.000,00 (mille), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

10. Per il resto le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- condanna l'INPS al pagamento degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, comma 3, c.g.c. e art. 21, comma 2, disp. att. c.g.c. sulle differenze dei ratei arretrati già pagate, da calcolarsi con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda dell'INPS volta ad ottenere la manleva da parte delle ex amministrazione datoriali dall'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati;

- dichiara, per il resto, la cessazione della materia del contendere.

- liquida le spese in favore della parte ricorrente e a carico dell'INPS in complessivi in complessivi 1.000,00 (mille), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

- compensa per il resto le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

F.to digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge
Palermo, 14 ottobre 2026
Pubblicata il 16 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)